



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 11001/119/20(8) VI parte
Uff. II - Ord. e Sic. Pub.

Roma,

ALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL
GOVERNO DI

MILANO

(Rif. nota n. 0073779 del 23 giugno 2016 – Fasc. n. 18.7/201000965 GAB)

e, p.c.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Controlli su familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione della società controllante. Quesito.

Con la nota sopradistinta è stato formulato un quesito concernente l'ambito di applicazione dell'articolo 85, commi 2-ter e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, in particolare, riguardo alla necessità di estendere le verifiche antimafia anche ai familiari conviventi dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione della società controllante, in presenza di imprese costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Il quesito fa riferimento alle indicazioni fornite con circolare di questo Gabinetto prot. 11001/119/20(8) dell'11 luglio 2013, nella quale una problematica simile era stata esaminata privilegiando il dettato dell'articolo 91, comma 5, del medesimo Codice antimafia, che, come è noto, con riguardo alle suddette imprese, non richiede di estendere gli accertamenti ai familiari conviventi.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Tanto premesso, alla luce delle modifiche apportate al comma 3 dell'articolo 85, che, con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2015, n. 121, non limita ai soli familiari conviventi nello Stato il novero dei soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, con il quesito in oggetto si vuole conoscere l'avviso di questo Ufficio sulla necessità di estendere, in caso di società estera controllata da Società straniera, gli accertamenti anche ai familiari conviventi della controllante.

Al riguardo – pur nella consapevolezza delle difficoltà di ordine pratico richiamate da codesta Prefettura nella nota in riferimento – si ritiene che essendo stato espunto dal comma 3 dell'articolo 85 il riferimento ai soli familiari conviventi di maggiore età “*che risiedono nel territorio dello Stato*”, gli accertamenti vadano estesi a tutti i soggetti appartenenti a tale categoria, anche se residenti all'estero.

Inoltre, anche a voler prescindere dall'intervenuta modifica normativa, la disposizione di cui all'articolo 91, comma 5 – così come era già stato sottolineato nella circolare del luglio 2013 – non limita certamente il catalogo delle situazioni da cui può essere desunta l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali ben possono rientrare quelle relative al contesto familiare o relazionale. Tali ulteriori accertamenti, tuttavia, intanto potranno essere presi in considerazione e concretamente svolti, in quanto il Prefetto abbia la possibilità di disporre di una mappatura completa della rete di relazioni che il titolare dei poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa straniera ha intessuto, anche al di fuori del territorio nazionale.

Tanto si rappresenta, ritenendo di partecipare quanto sopra a tutte le Prefetture, al fine di fornire un utile contributo interpretativo su un tema di comune interesse.

IL CAPO DI GABINETTO
(Lamorgese)